



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 233 del 16/04/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo n. 767/16 (RG 197/2016) GE.S.A.P. srl – Presa d’atto sentenza n. 555/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile – Legal App 9623/2016.

Oggetto: Ricorso per decreto ingiuntivo n. 767/16 (RG 197/2016) GE.S.A.P. srl – Presa d’atto sentenza n. 555/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile – Legal App 9623/2016.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- è stato notificato a questa Azienda ricorso per decreto ingiuntivo n. 767/16 (RG 197/2016) promosso dalla Soc. GE.S.A.P. innanzi il Tribunale di S. Maria C.V., acquisito al protocollo n. 9623/E del 17/5/2016;
- la predetta Società lamentava il mancato pagamento “*della somma € 134.657,59 oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per le prestazioni straordinarie di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere eseguite dal ricorrente*”;
- questa Azienda si costituiva regolarmente in giudizio, conferendo incarico, con deliberazione n. 344 del 22/06/2016, all'avv. Massimiliano Bovalina;
- il Direttore della UOC GEF, con nota protocollo n. 33589/i del 21/12/2018, allegata alla presente, comunicava che “*non tutta la sorta capitale è stata pagata. Infatti ad oggi risultano ancora nello stato di aperte e bloccate alcune fatture*” come da prospetto, per un importo complessivo di € 116.107,59;
- il Tribunale di S. Maria C.V. - I Sezione Civile - con sentenza n. 555/2020 pubblicata il 24/02/2020, inoltrata dal Direttore della UOC Affari Legali con nota protocollo n. 9659/i del 17/03/2020, allegata alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da questa Azienda avverso il predetto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, ha revocato il provvedimento monitorio, nonché ha condannato questa Azienda al pagamento in favore della GE.S.A.P. srl della somma di € 116.107,59 comprensivo di iva oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
- la suindicata sentenza, inoltre, ha posto a carico di parte opponente le spese del giudizio di opposizione per un importo di € 5.465,60 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovuti come per legge, nonché le spese della c.t.u.;
- con nota protocollo n. 7984/i del 05/03/2020 il Commissario Straordinario ha, tra l'altro, disposto che “*l'articolazione aziendale, responsabile dell'istruttoria del procedimento da cui è scaturito il contenzioso, propone la presa d'atto ed esecuzione del titolo. Allorquando l'esecuzione del titolo determini la liquidazione di somme, è cura dell'unità operativa proponente verificare che, nelle more del giudizio, non siano intervenuti pagamenti anche parziali.... L'articolazione aziendale che procede ratione materiae alla presa d'atto del titolo, dispone altresì la liquidazione degli accessori di legge (interessi se dovuti) e delle spese legali liquidate dal giudice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a favore della stessa parte che propone il giudizio*”;
- in virtù di siffatta disposizione, questa UOC deve procedere anche alla liquidazione delle spese accessorie, in quanto le stesse sono previste senza attribuzione all'avvocato;

Determinazione Dirigenziale

Preso atto che

- l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone che "le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell'atto di precezzo";

Ritenuto che

- è necessario tutelare l'Azienda dal pregiudizio economico determinato da eventuale esecuzione forzata del Titolo Esecutivo in questione, laddove l'atto di precezzo e/o il conseguente pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;
- è necessario, conseguentemente, procedere a prendere atto della sentenza n. 555/2020 pubblicata il 24/02/2020, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - I Sezione Civile -;
- le somme di cui alla predetta sentenza sono previste senza attribuzione all'avvocato e pertanto l'intera somma deve essere corrisposta alla GE.S.A.P. srl";

Considerato infine che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensioni conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

- prendere atto della sentenza n. 555/2020 pubblicata il 24/02/2020, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - I Sezione Civile -, con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione proposta da questa Azienda avverso il decreto ingiuntivo n. 767/16 (RG 197/2016) promosso dalla Soc. GE.S.A.P.;
- prendere, altresì, atto che con tale sentenza è stato revocato il provvedimento monitorio, è stata condannata questa Azienda al pagamento in favore della GE.S.A.P. srl della somma di € 116.107,59 comprensiva di iva oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione, sono state poste a carico di parte opponente le spese del giudizio di opposizione per un importo di € 5.465,60 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovuti come per legge, nonché le spese della c.t.u.;
- liquidare in favore della GE.S.A.P. srl l'importo di € 116.107,59 comprensiva di iva, relativo alle fatture elencate nella predetta nota protocollo n. 33589/i del 21/12/2018;
- riservarsi di pagare l'ulteriore importo di cui alla citata sentenza a ricezione di fattura;

Determinazione Dirigenziale



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

- imputare la spesa pari ad € 116.107,59 sul Fondo “Contenzioso Ritardato/Mancato Pagamento” n. 2020201600;
- dare mandato al Direttore della UOC GEF di emettere il relativo ordinativo di pagamento, previa verifica che le somme di cui alle suddette fatture non siano state oggetto di precedente pagamento e/o prelievo coattivo;
- trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Affari Legali e GEF, nonché alla GE.S.A.P. srl.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



21/12/2018 12.55-20180033589

Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
 di rilievo nazionale e di alta specializzazione
 Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E P.E.
 Direttore Dott. Eduardo Chianese


AL Direttore UOC Affari Generali e Legali

Oggetto: Contenzioso Tribunale Civile di S.M.C.V.. RG 5734/2016 A.O. GESAP S.R.L.
 Riscontro sulla somma residua non pagata relative al Decreto Inguntivo 767/2016

Ricevuta la bozza di relazione peritiale pervenuta dall'avvocato Bovalina relativa alla controversia indicata in oggetto si è proceduto alla disamina contabile del decreto inguntivo 767/2016 promosso da GESAP S.R.L.

Riscontrando nel nostro sistema contabile le fatture decretate è emerso che non tutta la sorta capitale è stata pagata. Infatti ad oggi risultano ancora nello stato di aperte e bloccate alcune fatture. Nello specifico si tratta dei seguenti documenti:

| Num. Doc. | Data Doc. | Importo fatture aperte o bloccate- netto spltly payment | Cessionario |
|-----------|------------|---|---------------------------|
| 442 | 31/08/2011 | 540,00 | |
| 714 | 31/12/2011 | 242,00 | |
| 22 | 31/01/2014 | 4.624,34 | 1154 UNICREDIT FACTORING |
| 23 | 31/01/2014 | 366,00 | 1154 UNICREDIT FACTORING |
| 339 | 19/06/2013 | 82.488,58 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 366 | 30/06/2013 | 3.118,00 | 1154 UNICREDIT FACTORING |
| 79 | 28/02/2014 | 378,20 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 78 | 28/02/2014 | 219,60 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 549 | 30/09/2014 | 366,00 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 548 | 30/09/2014 | 366,00 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 547 | 30/09/2014 | 4.190,75 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 546 | 30/09/2014 | 427,00 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 46 | 31/01/2015 | 4.325,88 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 27 | 30/04/2015 | 400,00 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 54 | 31/05/2015 | 200,00 | 11586 UNICREDIT FACTORING |



| | | | |
|-------------------|------------|----------|---------------------------|
| 000104 | 31/07/2015 | 1.400,00 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 000220 | 31/10/2015 | 6.791,27 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 000219 | 31/10/2015 | 4.839,12 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 000218 | 31/10/2015 | 824,85 | 11586 UNICREDIT FACTORING |
| 116.107,59 | | | |

Come si legge dal prospetto alcune fatture risultano cedute, ma per loro non è stato emesso alcun mandato di pagamento.

Alla stato la somma residua da versare risulta essere €116.107,59.



U.O.C. G.E.F. e P.E.
 DIRETTORE

Dott. Eduardo Chianese



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

I Sezione Civile

In composizione monocratica e in persona della dott.ssa Renata Russo
ha emesso la seguente

SENTENZA *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Dandone pubblica lettura all'udienza del giorno 24.2.2020, nella causa civile
iscritta al n. 5734/2016 R.G. , avente ad oggetto: **opposizione a decreto
ingiuntivo**

vertente

tra

**Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta", P. IVA e
c.f. 02201130610, in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bovalina
Massimiliano per mandato a margine dell'atto di opposizione a decreto
ingiuntivo, e presso lo studio del quale eletivamente domiciliata in Napoli alla
via Carrozzieri a Monteoliveto n. 24 ;**

oppONENTE

**"GE.S.A.P. srl", in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
Parlato e dall'Avv. Vittorio Ambrosino per mandato in atti, presso lo studio del
quale eletivamente domiciliato in Napoli alla via Roberto Bracco n. 15/A;**

opposto

Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 24.2.2020 e note
conclusive;

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 28.6.2016, la Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta" proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 197/2016 emesso in data 17.4.2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale veniva intimato il pagamento, in favore della predetta società, della somma di € 184.657,59, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per le prestazioni straordinarie di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere eseguite dal ricorrente nei confronti della Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta".

In particolare, deduceva l'opponente di avere già ampiamente liquidato le fatture poste a fondamento della pretesa monitoria, mediante corresponsione di quanto spettava alla società G.E.S.A.P. srl; produceva in tal senso documentazione contabile a sostegno.

Sulla base di tali deduzioni, la Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta", come sopra rappresentata e difesa, concludeva chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data 5.10.2000, si costituiva in giudizio l'opposta società G.E.S.A.P. srl, contestando le avverse eccezioni e deducendo, in particolare, che l'unico importo pagato dalla società opponente Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta" di € 18.550,00 era stato incassato successivamente alla data di deposito del decreto ingiuntivo. Pertanto in sede di precisazione della domanda, dichiarava di agire al fine di ottenere il pagamento della differenza tra quanto fatturato ed eseguito e quanto effettivamente corrisposto in suo favore, per un importo complessivo pari ad euro 116.107,59, come risultante dalla documentazione contabile.

Sulla base di tali deduzioni, l'opposto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Successivamente, con ordinanza del 14.6.2018, il Giudice, ritenuti ammissibili e rilevanti, ai fini del giudizio, i mezzi di prova richiesti, rinviava per il conferimento dell'incarico al ctu all'udienza del 9.7.2018.



Nel corso del giudizio veniva disposta c.t.u. al fine di ricostruire i rapporti commerciali intercorsi tra le parti e di verificare l'esatto ammontare "DARE-AVERE" tra le stesse.

Il Giudice, all'esito dell'istruttoria, rinviata la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *series* c.p.c. la odierna udienza, assegnando alle parti termine per note conclusive.

L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei sensi che saranno appresso precisati.

Giova premettere che il giudizio di cognizione è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, con la conseguenza che è con riguardo alla posizione sostanziale delle parti che operano così il regime probatorio come la disciplina delle facoltà processuali.

Ciò posto, va evidenziato che parte opponente ha impostato la propria difesa non contestando il rapporto (un contratto appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia e sanificazione di area ospedaliera) nè le singole prestazioni eseguite dalla società GESAP; l'opposizione si è articolata, a ben vedere, sulla asserita assenza di indicazioni contabili atte ad individuare le prestazioni da pagare.

Di contro, la opposta G.E.S.A.P. srl ha fondato la propria pretesa monitoria (ribadita, poi, in questa sede) sull'assunto che la Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta" non aveva provveduto a corrispondere tutte le somme dovute a titolo di prestazione di servizi.

Orbene, dalla consulenza contabile effettuata sulla documentazione contabile prodotta, era emerso un saldo ancora dovuto a carico della società opposta pari ad euro 116.107,59 comprensivo di Iva come per legge. Tale importo, evidenzia il ctu a pag. 13 della relazione, è diverso da quanto esposto nel decreto ingiuntivo (concesso per euro 134.657,59), in quanto successivamente alla data di emissione del decreto del 12/01/2016 sono state incassate da parte opposta fatture per € 18.550,00; Infatti la Azienda Ospedaliera, avendo dedotto di aver effettuato spontaneamente il pagamento solo di alcune fatture, automaticamente è andata a riconoscere il credito su cui la Gesap fonda le proprie ragioni, al netto delle somme

già incassate successivamente al decreto ingiuntivo. Pertanto, dalla perizia effettuata, è emerso che - in base alla documentazione prodotta dalle due parti (in particolare, copia delle fatture emesse e dei crediti vantati e dei documenti contabili) - il saldo residuo a debito è pari ad **euro 116.107,59** (comprensivo di iva).

Oltre, tali conclusioni del nominato c.t.u. devono ritenersi esenti da vizi logici e come tali condivisibili, in grado di essere fatte proprie dal giudicante. Ed invero, l'esperto contabile nell'espletamento dell'incarico, si è attenuto alle indicazioni e ai quesiti disposti dal giudice istruttore.

Difatti le fatture originariamente poste a sostegno della domanda monitoria risultano, nel presente giudizio, ampiamente riscontrate dal consulente di parte dell'A.O. Caserta nella risposta alla bozza inviata.

Conseguentemente, l'opposta va condannata alla corresponsione della somma pari a **euro 116.107,59** comprensivo di iva (a fronte del decreto ingiuntivo emanato per un importo di euro 184.657,59), come determinata dal consulente nella perizia depositata il 16.1.2019.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora, in esito all'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, il credito dell'opposto risulti di importo inferiore a quello ingiunto, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. E ciò, in quanto la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può, pertanto, essere pronunciata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. 30 aprile 2005, n. 9021).

La natura della presente controversia e l'esito della stessa, dati complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei a giustificare la compensazione di un terzo delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione; il restante 2/3 vanno poste a carico dell'opponente.

Vanno poste a carico dell'opponente le spese di ctu, sulla base del principio di soccombenza.

P.Q.M.

- **Accoglie parzialmente** l'opposizione proposta dalla Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta" avverso il decreto ingiuntivo n° 197/2016 - emesso in data 17.4.2016 _dal TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE e, per l'effetto, **revoca** il predetto provvedimento monitorio;
- **Condanna** l'opponente Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano - Caserta" in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore dell'opposto GE.S.A.P. srl , della somma di € **116.107,59** comprensivo di iva oltre agli interessi legali a far tempo dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione;
- **Pone a carico di parte opponente** le spese del presente giudizio di opposizione nella misura di 2/3 che liquida in euro € 5.456,50 per onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovuti come per legge;
- **Pone definitamente a carico di parte opponente** le spese della c.t.u.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.2.2020

il Giudice

Dott.ssa Renata Russo



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

Ricorso per decreto ingiuntivo n. 767/16 (RG 197/2016) GE.S.A.P. srl – Presa d'atto sentenza n. 555/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile – Legal App 9623/2016.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €116.107,59

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/04/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 233 del 16/04/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo n. 767/16 (RG 197/2016) GE.S.A.P. srl – Presa d’atto sentenza n. 555/2020 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – I Sezione Civile – Legal App 9623/2016.

In pubblicazione dal 16/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano